Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 343

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 18 dicembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari				L. **60.000**
Semestrale	»	»	»	»	**32.000**
Trimestrale	»	»	»	»	**17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari				L. **46.500**
Semestrale	»	»	»	»	**24.500**
Trimestrale	»	»	»	»	**12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. **629.**

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e di approntare idonee misure per l'immediato reperimento di alloggi per i soggetti colpiti da tali provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è sospesa fino al 30 aprile 1980.

La sospensione prevista dal comma precedente non si applica per il periodo 1° marzo-30 aprile 1980 ai provvedimenti di rilascio indicati nei numeri da 1) a 6) del primo comma del successivo art. 3.

Art. 2.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non può avvenire prima del 1° luglio 1980.

La data di esecuzione è fissata nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro il 30 aprile 1981;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1977 al 29 luglio 1978, entro il 31 ottobre 1981.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 non si applicano:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

5) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2), della legge 23 maggio 1950, n. 253;

6) per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978, calcolato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e riferito alla somma dei redditi fruiti dai soggetti stessi e dalle persone con essi abitualmente conviventi, sia superiore complessivamente a lire otto milioni.

Per i provvedimenti previsti al n. 1) del precedente primo comma, se la morosità è sanata entro il 31 gennaio 1980, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è fissata non prima del 1° dicembre 1980 e non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del conduttore, con decreto del pretore da comunicarsi al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione. Avverso tale provvedimento il locatore può proporre opposizione dinanzi allo stesso pretore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, secondo le norme di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 4.

Il Ministro dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti prefetture, che informano i sindaci dei comuni interessati, al pagamento di una somma non superiore a L. 1.000.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore ed il cui reddito, calcolato con le modalità previste dai primi due commi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'anno 1978 e riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente a L. 4.500.000.

La richiesta, corredata da copia del provvedimento di rilascio e da dichiarazione, resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il reddito complessivo conseguito nell'anno 1978, deve essere proposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al prefetto competente che, accertata la ricorrenza delle condizioni previste nel comma precedente nonché il pagamento, anche contestuale, dell'eventuale somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere, direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario, il contributo concesso.

Art. 5.

Il pretore, su istanza del conduttore o del locatore notificata alla controparte e presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa con decreto la data di esecuzione ai sensi del precedente art. 2.

Il conduttore deve allegare all'istanza, come sopra notificata, copia del titolo esecutivo e una dichiarazione, resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito proprio e quello delle persone con lui abitualmente conviventi, per l'anno 1978, nonché il numero di codice fiscale di ciascuno.

Il decreto del pretore deve essere comunicato al locatore e al conduttore nel termine di venti giorni dalla pronuncia e almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

Art. 6.

L'esecuzione dei provvedimenti per i quali non è stata presentata l'istanza di cui al primo comma dell'art. 5 nel termine ivi previsto ovvero la stessa non è stata accolta, resta fissata per le date già stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

Chi non adempie le obbligazioni previste nell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concesso. Il pretore, su ricorso del locatore, previa comparizione delle parti, accertata la decadenza del beneficio, fissa per l'esecuzione una nuova data compresa nei trenta giorni succesivi.

Art. 7.

Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attribuita per l'acquisto, anche nel territorio di comuni vicini, di abitazioni già costruite o in corso di costruzione, da ultimare entro il 30 giugno 1980, la somma complessiva di lire 400 miliardi, in essa compresi gli importi già distribuiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, da ripartirsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

La regione può destinare ai comuni nei quali siano particolarmente gravi le difficoltà nel settore locativo, per l'acquisto di abitazioni, una aliquota non superiore al 10 per cento dei finanziamenti ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I comuni di cui al primo e secondo comma del presente articolo provvedono prioritariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. Se l'acquisto di alloggi aventi le suddette caratteristiche tipologiche non esaurisce la somma attribuita al comune, lo stesso comune può acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita nel terzo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

E' escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali *A*/1, *A*/8 e *A*/9 o che non siano stati costruiti in conformità dello strumento urbanistico.

Entro il 31 gennaio 1980 i proprietari che intendono vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione, devono presentare al sindaco offerta di vendita irrevoca-

bile per un periodo di centoventi giorni dalla presentazione, contenente l'indicazione, per ciascuna unità immobiliare, dei seguenti elementi:

a) prezzo;

b) ubicazione e caratteristica dell'alloggio con allegata una planimetria aggiornata;

c) ammontare dell'equo canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con indicazione di tutti i coefficienti applicabili. Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge citata, il proprietario indica la categoria catastale in base ai criteri specificati nello stesso comma.

I comuni, entro il termine di validità dell'offerta di cui al precedente comma, provvedono, su motivata relazione dei propri organi tecnici, con deliberazione del consiglio comunale.

L'assegnazione degli alloggi acquistati ai sensi del presente articolo è effettuata in locazione con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, a favore dei soggetti nei cui confronti sia stato emesso, ma non ancora eseguito, provvedimento esecutivo di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione e che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) non dispongano, nel comune o in comuni vicini, di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari;

2) abbiano fruito per l'anno 1978 di un reddito familiare complessivo non superiore a lire otto milioni calcolato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

3) non abbiano già ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La domanda di assegnazione in locazione, indirizzata al sindaco a cura degli interessati, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere corredata da:

a) una dichiarazione, resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito per l'anno 1978 del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, il numero di codice fiscale di ciascuno nonché il sussistere delle condizioni di cui ai punti 1) e 3) del comma precedente;

b) copia autentica del provvedimento esecutivo di rilascio.

Per i soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, il canone di locazione è determinato ai sensi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Il comune, nell'assegnare in locazione gli alloggi, darà la precedenza ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio motivati con la necessità del locatore di destinare l'alloggio ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori.

Il comune, stipulato il contratto di locazione, può cedere gratuitamente la proprietà dell'immobile all'Istituto autonomo case popolari competente per territorio. I relativi contratti di cessione usufruiscono del beneficio dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dai diritti catastali; gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Per la contabilizzazione, destinazione ed utilizzazione delle somme riscosse a titolo di canone per gli alloggi come sopra locati si applica l'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 8.

Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni o a consorzi di comuni appositamente costituiti mutui sino all'importo di lire 1.000 miliardi, al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451.

I mutui di cui al comma precedente sono garantiti dallo Stato.

I mutui stessi sono destinati a finanziare la costruzione di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei comuni, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché le relative opere di urbanizzazione.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, gli interessi passivi dei mutui anzidetti sono calcolati al netto dei canoni di affitto effettivamente percepiti dai comuni stessi. Detti canoni dovranno affluire in un apposito conto vincolato di tesoreria, destinato al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.

I comuni o i consorzi di comuni, all'atto della concessione dei mutui, sono tenuti a notificare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

In relazione alla notifica di cui al comma precedente, i tesorieri sono tenuti a versare alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte scadenze, con comminatoria delle indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata, utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al precedente quarto comma.

I tesorieri sono altresì tenuti a comunicare agli enti mutuatari l'importo differenziale della rata, versato utilizzando fondi ordinari del bilancio, ai fini di quanto previsto al precedente quarto comma.

La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della deliberazione del CIPE di cui al comma successivo, del programma costruttivo con la dichiarazione della effettiva disponibilità dell'area edificabile e dei tempi di realizzazione delle opere.

Con deliberazione del CIPE, sentita la commissione interregionale, sono stabiliti i comuni nei quali deve essere realizzato il programma, le ulteriori condizioni per la erogazione dei mutui, le modalità di affidamento dei lavori, i criteri per la individuazione dei beneficiari, anche in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché la tipologia delle costruzioni.

Art. 9.

Al fine di promuovere la proprietà della casa tra le categorie meno abbienti, gli istituti e le sezioni di credito fondiario e edilizio possono erogare mutui assisti dal contributo statale sugli interessi per l'acquisto di abitazioni.

I mutui possono essere concessi ai soggetti che abbiano un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non siano proprietari di altra abitazione nel comune di residenza né in quello in cui prestano la propria attività lavorativa e nel quale si trova l'alloggio da acquistare.

I mutui devono essere utilizzati per l'acquisto dell'abitazione occupata dallo stesso beneficiario in base a regolare contratto di locazione, ovvero di altra abitazione non occupata, già costruita o da costruire, nella quale il beneficiario trasferisca la propria residenza.

Non possono usufruire dei mutui i soggetti che abbiano già beneficiato di contributi pubblici su mutui destinati ad edilizia convenzionata e agevolata.

I mutui non possono essere utilizzati per l'acquisto di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso.

Gli alloggi da acquistare possono essere ubicati anche in aree non comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere comunque realizzati in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Per gli alloggi già costruiti non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Ai mutui di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie il mutuo può coprire sino al cento per cento del prezzo di acquisto dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'importo unitario massimo dei mutui è quello previsto dal primo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per le revisioni dell'importo unitario massimo dei mutui, dei limiti di reddito e dei tassi di interesse si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e quelle dell'art. 13 del presente decreto.

Alle regioni competono la verifica del rispetto delle priorità indicate dal Comitato per l'edilizia residenziale ai fini della individuazione dei beneficiari, l'accertamento dei requisiti dei beneficiari medesimi e la concessione dei contributi.

La ripartizione dei fondi fra le regioni è effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La gestione finanziaria del programma di cui al presente articolo è disciplinata dal titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica l'art. 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno di lire 70 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1981, che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari medesimi.

Art. 10.

Qualora i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato, concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché ai sensi del precedente art. 9, non coprano il cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, ovvero del prezzo di acquisto dell'alloggio, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio possono concedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, mutui integrativi, in modo da consentire la copertura della spesa sostenuta.

I mutui di cui al comma precedente sono garantiti da ipoteca di secondo grado sullo stesso immobile e usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

Art. 11.

Alle regioni che non provvedono alla formulazione del programma regionale ed alle relative localizzazioni, ai sensi dell'art. 9, numero 5), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nel termine ivi stabilito, il CIPE, previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, assegna per l'adempimento un termine ulteriore non superiore a trenta giorni.

Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il Comitato per l'edilizia residenziale, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza di tale termine, provvede alla localizzazione degli interventi ed alla relativa ripartizione dei fondi nell'ambito della stessa regione in conformità al relativo piano di assetto territoriale, ove risulti adottato.

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie ».

Art. 13.

La revisione della misura dei tassi, dei limiti di reddito e dell'ammontare massimo dei mutui, prevista dall'art. 3, lettera *o*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, può anche avere periodicità annuale.

Art. 14.

I contributi, corrisposti agli enti mutuanti ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e dell'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nel periodo di preammortamento dei mutui ed eccedenti la differenza tra il costo del denaro determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, e l'onere posto a carico dei mutuatari dalle disposizioni in vigore, sono depositati presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 15.

Le norme dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e dell'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per quanto riguarda la iscrizione e gli effetti dell'ipoteca a garanzia dei mutui fondiari ed edilizi, sono applicabili anche al sistema dei libri fondiari regolati dal regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, viene eseguita nel libro fondiario l'annotazione dell'avvenuto pagamento della somma mutuata e dell'eventuale variazione nella misura dell'interesse convenuto in relazione all'andamento del mercato finanziario, con l'effetto di far collocare, nello stesso grado dell'ipoteca già iscritta, l'interesse nella misura risultante dall'annotazione.

Relativamente ai mutui indicizzati con rate costanti o variabili, l'iscrizione della ipoteca nel libro fondiario garantisce il credito dell'istituto mutuante fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per capitale, interessi ed altri oneri comunque soggetti a clausola di indicizzazione o di rivalutazione, purchè nella relativa iscrizione venga indicato che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di diritto a copertura di quanto previsto dal contratto di mutuo.

Art. 16.

Dopo il primo comma dell'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto il seguente:

« Tra le agevolazioni creditizie indicate dal precedente comma è compresa quella del contributo sugli interessi di preammortamento previsto dall'art. 36, secondo comma ».

Art. 17.

All'art. 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dopo il primo, è aggiunto il seguente comma:

« La garanzia di cui al comma precedente è estesa anche ai mutui afferenti la parte di immobile eventualmente destinata ad uso diverso da quello di abitazione realizzata sulle aree sopra indicate ».

Art. 18.

All'art. 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'art. 27 ».

Art. 19.

L'art. 32 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Art. 32 - *Quote massime e minime.* — Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime della riserva dei premi per rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese potranno coprire con le singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attività di cui al n. 5) del primo comma dello stesso articolo e per i beni immobili, di cui al n. 7), stesso comma, da destinarsi ad uso abitativo, viene altresì stabilita una quota minima ».

Art. 20.

Il secondo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti ».

Art. 21.

La commissione assegnazione alloggi prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, forma le graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attribuendo il punteggio stabilito dal n. 10 del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ai soggetti, già collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore ovvero sulla necessità del locatore, e questi siano stati comunicati, a cura dell'interessato, non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni previste dall'art. 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Nei comuni, con popolazione superiore a 350.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 350.000 abitanti, ai soggetti di cui al comma precedente è riservata una quota non superiore al 10 per cento di alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano fino al 31 ottobre 1981.

Art. 22.

Ai fini dell'applicazione degli ultimi due commi dello art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il reddito del nucleo familiare dell'assegnatario deve essere superiore del 25 per cento al limite di reddito fissato per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica dall'art. 22, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Su richiesta dell'assegnatario, corredata da apposita dichiarazione dalla quale risulti il reddito, per l'anno precedente, del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, nonché il numero di codice fiscale di ciascuno, il competente Istituto autonomo per le case popolari dispone la riduzione del canone di locazione sulla base delle norme, vigenti alla data della richiesta, per l'applicazione del canone sociale negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

All'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è soppressa la lettera *a*) del secondo comma.

Art. 23.

Gli enti e le società indicate nel primo comma dello art. 4-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, devono, altresì, comunicare al prefetto competente per territorio l'elenco, con la relativa ubicazione, delle unità immobiliari che sono o si rendano disponibili nel comune capoluogo e, distintamente, negli altri comuni

della provincia, nonché l'elenco, compilato nominativamente, delle richieste di locazione di tali unità riferite alle singole province. Contestualmente devono essere comunicati gli elenchi nominativi delle persone cui sono stati locati, nel corso del mese, gli immobili disponibili.

Gli adempimenti suddetti devono essere compiuti entro i primi dieci giorni di ogni mese con riferimento al mese precedente; entro il 10 gennaio 1980 devono essere, altresì, comunicati tutti i dati relativi agli adempimenti compiuti dalla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 1979, n. 93.

Art. 24.

All'onere di lire 400 miliardi di cui all'art. 7 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al cap. 7792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, relativo all'apporto dello Stato per l'edilizia sovvenzionata previsto dall'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Al fine di reintegrare l'ammontare del predetto apporto dello Stato viene aumentato di lire 400 miliardi l'importo di lire 700 miliardi stabilito, per l'anno 1981, dal richiamato art. 35.

La Cassa depositi e prestiti, in conto dei fondi messi a disposizione di ogni singolo comune dal Ministero dei lavori pubblici, provvede all'erogazione dei fondi stessi sulla base della domanda del comune corredata dalla copia del contratto di acquisto.

Il riscontro della Corte dei conti viene effettuato in via successiva.

Qualora si manifesti la necessità di erogazioni, nel corso dell'anno 1980, per far fronte sia agli oneri connessi all'attuazione dell'art. 7 sia agli interventi programmati nel biennio 1980-81, che richiedano anche l'impiego dell'apporto di lire 400 miliardi sopra indicato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale aventi una durata non superiore a dodici mesi, da disciplinarsi ai sensi del titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Conseguentemente alle modifiche predette, la ripartizione degli stanziamenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, prevista dalla tabella *A* allegata alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, viene così determinata:

Ministero del tesoro anno 1980: lire 160.000 milioni; anno 1981: lire 1.160.000 milioni.

Art. 25.

Per la concessione dei contributi alle iniziative ammesse ad istruttoria entro il 31 dicembre 1977, di cui alle leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, per le quali non sia intervenuto, entro il 31 dicembre 1978, l'impegno dei fondi conservati in bilancio ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sono stanziati, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sul cap. 8226 un limite di impegno di lire 1.500 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul cap. 8236 un limite di impegno di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul cap. 8237 un limite di impegno di L. 5.000 milioni e di lire 5.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981 e sul cap. 8247 un limite di impegno di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981.

I fondi di cui al comma precedente non impegnati entro il termine del 30 aprile 1982, qualora non siano iniziati i lavori entro tale data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi, in corso di esecuzione alla data del 30 aprile 1982, beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi. Tali fondi dovranno essere impegnati entro il termine del 31 dicembre 1982.

Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, in favore di iniziative ammesse ad istruttoria anteriormente al 31 dicembre 1977, si prescinde dal nulla osta previsto dal primo comma dell'art. 12 della stessa legge.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base di provvedimenti assunti con la procedura di cui al comma precedente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.

E' autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per le finalità ivi previste.

Ai fini della concessione dei mutui agevolati integrativi previsti dal suddetto articolo, si intendono comprese tra i programmi edilizi in corso le iniziative che, alla data di entrata in vigore della legge citata, risultavano già individuate dagli organi competenti ai fini della concessione del contributo principale, anche se i relativi lavori non erano ancora iniziati.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base dei provvedimenti assunti con la procedura di cui al comma precedente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sui contributi concessi in base al terzo comma del precedente art. 25 possono essere altresì attribuiti i contributi agevolati integrativi previsti dall'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 27.

All'onere previsto dall'art. 4, valutato in lire 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione del cap. 1291 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979.

All'onere derivante dagli stanziamenti previsti negli articoli 9, 24, 25 e 26, determinato in lire 94 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento: costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Restano salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505.

Art. 29.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — NICOLAZZI — ANDREATTA — PANDOLFI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 15

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. **630.**

Proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, per la chiusura della contabilità relativa ai depositi effettuati ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, entro il quale devono essere versati all'erario l'importo complessivo delle somme e i valori bollati concernenti i procedimenti non definiti, detratto l'uno per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sono prorogati, rispettivamente, al 14 giugno 1980 ed al 14 luglio 1980.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — REVIGLIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Caprera ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 4 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1971, registro n. 28 Difesa, foglio n. 380, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 in data 6 dicembre 1971, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 20 aprile 1971;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6221 in data 28 giugno 1979 del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « Caprera », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1979.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1979

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1979
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 294

(10872)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnolegno, area industriale di Grottaglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnolegno, area industriale di Grottaglie (Taranto), con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978 e 28 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnolegno, area industriale di Grottaglie (Taranto), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(11066)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecmes, in agro di Grottaglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tecmes, in agro di Grottaglie (Taranto), con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 15 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecmes, in agro di Grottaglie (Taranto), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(11067)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Medifenac », confezione da 20 compresse, della ditta Laboratori farmaceutici Dr. Medici S.r.l., in Roma. (Decreto di sospensione n. 16/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 novembre 1978, col quale venne registrata al n. 23650, a nome della ditta Laboratori farmaceutici Dr. Medici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Eustachi, 20, ora in Roma, via Lima, 18, codice fiscale n. 03271630588, la specialità medicinale denominata « Medifenac », confezione da 20 compresse, prodotta presso l'officina farmaceutica consortile S. Carlo Medici, sita in S. Palomba-Pomezia (Roma);

Vista l'istanza presentata in data 8 febbraio 1979 dalla Politi Farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Porro Lambertenghi, 28, codice fiscale n. 02639640156, diretta ad ottenere la registrazione a proprio nome della specialità medicinale predetta, da produrre nella propria officina farmaceutica sita in Zoate-Tribiano (Milano);

Vista la documentazione in atti, dalla quale risulta che, a seguito di studi sulla mutagenicità dell'alclofenac, in Gran Bretagna la competente commissione per la sicurezza dei medicinali si è espressa a favore della

revoca dell'autorizzazione di tale sostanza, e che il titolare di registrazione, nel medesimo Paese, di specialità medicinale a base del menzionato principio attivo ha comunicato il ritiro dal commercio del prodotto, sebbene con motivazione ufficiale (accertata alta incidenza di eruzioni cutanee) diversa da quella su cui si è fondato il giudizio dell'organo sanitario;

Ritenuto opportuno acquisire ulteriori accertamenti e valutazioni sui possibili effetti nocivi di detta sostanza e, in particolare, conoscere se gli organi tecnici di questo Ministero condividano il parere espresso dalla commissione britannica;

Ritenuto peraltro opportuno sospendere, nel frattempo, la produzione e il commercio delle specialità medicinali a base di alclofenac, tenuto anche conto della possibilità di sopperire con altri tipi di medicinali alle necessità terapeutiche per le quali è indicato detto principio attivo;

Considerato che la menzionata specialità medicinale « Medifenac » contiene alclofenac;

Decreta:

E' sospesa, per le motivazioni e in attesa delle acquisizioni specificate nelle premesse, la registrazione della specialità medicinale denominata « Medifenac », confezione da 20 compresse, registrata al n. 23650 in data 20 novembre 1978 a nome della ditta Laboratori farmaceutici Dr. Medici S.r.l., avente ora sede e domicilio fiscale in Roma, via Lima, 18, codice fiscale n. 03271630588.

Pertanto, la specialità menzionata non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla società Laboratori farmaceutici Dr. Medici di Roma, e alla società Politi farmaceutici di Milano, meglio specificate nelle premesse, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicare agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10742)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Zumaril », flaconi da 20 e 30 capsule, della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale, in Roma. (Decreto di sospensione n. 15/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 maggio 1978, col quale venne registrata al n. 23268, a nome della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496, codice fiscale numero 00454010588, la specialità medicinale denominata « Zumaril », flaconi da 20 e 30 capsule, prodotta presso l'officina comune Sidus-Sarm-Mendelejeff, sita nella sede sopra specificata;

Vista la documentazione in atti, dalla quale risulta che, a seguito di studi sulla mutagenicità dell'alclofenac, in Gran Bretagna la competente commissione per la sicurezza dei medicinali si è espressa a favore della revoca dell'autorizzazione di tale sostanza, e che il titolare di registrazione, nel medesimo Paese, di specialità medicinale a base della menzionata sostanza ha comunicato il ritiro dal commercio del prodotto, sebbene con una motivazione ufficiale (accertata alta incidenza di eruzioni cutanee) diversa da quella su cui si è fondato il giudizio dell'organo sanitario;

Ritenuto opportuno acquisire ulteriori accertamenti e valutazioni sui possibili effetti nocivi di detta sostanza e, in particolare, conoscere se gli organi tecnici di questo Ministero condividano il parere espresso dalla commissione britannica;

Ritenuto peraltro opportuno sospendere, nel frattempo, la produzione e il commercio delle specialità medicinali a base di alclofenac, tenuto anche conto della possibilità di sopperire con altri tipi di medicinali alle necessità terapeutiche per le quali è indicato detto principio attivo;

Considerato che la menzionata specialità medicinale « Zumaril » contiene alclofenac;

Decreta:

E' sospesa, per le motivazioni e in attesa delle acquisizioni specificate nelle premesse, la registrazione della specialità medicinale denominata « Zumaril », flaconi da 20 e 30 capsule, registrata al n. 23268, in data 26 maggio 1978, a nome della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496, codice fiscale n. 00454010588.

Pertanto, la specialità menzionata non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla società interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicare agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10741)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Adenopirina B12 », 5 fiale da 3 cc e della relativa serie da mcg 1000 5 fiale da 3 cc della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff, in Roma. (Decreto di sospensione n. 23/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 27 ottobre 1959 e 20 giugno 1961, con i quali sono state registrate ai numeri 16146 e 16146/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Adenopirina B12 » 5 fiale da 3 cc, e la relativa serie da mcg 1.000 5 fiale da 3 cc, a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1496 - codice fiscale n. 00405660580, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che studi condotti in altri Paesi hanno dimostrato ripetutamente sugli animali un effetto cancerogeno dell'uretano etilico, sostanza contenuta nella suddetta specialità medicinale;

Considerato che la somministrazione di tale sostanza può presentare allo stato attuale delle conoscenze un pericolo potenziale per l'uomo;

Visto il parere espresso al riguardo dalla commissione per lo studio degli effetti mutageni, cancerogeni e teratogeni dei composti chimici;

Ritenuto, pertanto, che, sulla base dei dati emersi e in attesa di sentire il parere del Consiglio superiore di sanità, si debba intanto sospendere la produzione e il commercio della specialità medicinale di cui trattasi;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospesa, in attesa del parere del Consiglio superiore di sanità e fino all'eventuale emanazione del provvedimento di revoca o di modifica di composizione, la registrazione della specialità medicinale denominata « Adenopirina B12 », 5 fiale da 3 cc e della relativa serie da mcg 1.000 5 fiale da 3 cc, registrate rispettivamente ai numeri 16146 e 16146/1 in data 27 ottobre 1959 e 20 giugno 1961 a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina 1496, codice fiscale n. 00405660580.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10749)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito piemontese, in Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito piemontese, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con decreto ministeriale 26 maggio 1952, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto in data 18 gennaio 1978;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 30, terzo e quarto comma, dello statuto del Mediocredito piemontese, con sede in Torino, secondo il seguente testo:

Art. 30, terzo comma. — L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo nonché il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Art. 30, quarto comma. — Le deliberazioni concernenti le operazioni di credito potranno avere immediata esecuzione qualora non si richiedano particolari autorizzazioni di deroga; le altre dopo che siano trascorsi venti giorni dalla data di ricezione di detti verbali da parte dell'organo di vigilanza senza che nessuna comunicazione contraria o sospensiva sia pervenuta dallo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(10781)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mercryl » soluzione uso esterno, nella confezione flacone da 300 cc e della relativa categoria 8 ovuli vaginali, della ditta Sigma Tau S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 5808/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 febbraio 1967, con il quale vennero tra l'altro registrate ai numeri 19916 e 19916/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Mercryl » soluzione uso esterno, nella confezione flacone da 300 cc e la relativa categoria 8 ovuli vaginali a nome della ditta Sigma Tau S.p.a. - Industrie farmaceutiche riunite, con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale n. 00410650584, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 15 settembre 1978, ha espresso parere che debbano essere revocate tutte le preparazioni contenenti derivati mercuriali come principi attivi destinate ad uso topico, come la specialità medicinale suddetta;

Considerato, altresì, che quanto sopra è stato contestato alla ditta interessata in data 2 maggio 1979 e che la medesima non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Mercryl » soluzione uso esterno, nella confezione flacone da 300 cc e della relativa categoria 8 ovuli vaginali, registrate rispettivamente ai numeri 19916 e 19916/A in data 27 febbraio 1967 a nome della ditta Sigma Tau S.p.a. - Industrie farmaceutiche riunite, con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale n. 00410650584.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10188)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1979.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Capurso farmaceutici, in Bari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2797 in data 31 dicembre 1960, la ditta Capurso farmaceutici fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Bari, via Tanzi n. 10, preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche in sciroppi e soluzioni in genere, supposte, ovuli, pomate, polveri come tali, compresse;

Visto il verbale della ispezione alla suddetta officina farmaceutica, effettuata in data 9 febbraio 1979, nel corso della quale il rappresentante legale della ditta ha rinunciato alla citata autorizzazione;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Capurso farmaceutici l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Bari, via Tanzi n. 10, concessa con decreto ministeriale n. 2797 in data 31 dicembre 1960.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 11 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10691)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Regolamento comunale di Riva del Garda per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato non compreso in zone portuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Vista la lettera 5 luglio 1979, n. 7259/N.5, con la quale il sindaco di Riva del Garda ha chiesto che il regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato del comune di Riva del Garda (Trento), adottato con delibera consiliare n. 117/C del 27 luglio 1972, venga approvato dai competenti Ministri;

Considerata l'opportunità di concedere l'approvazione richiesta;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative alla disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato del comune di Riva del Garda (Trento) adottato con la delibera consiliare n. 117/C del 27 luglio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro dei trasporti
PRETI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

COMUNE DI RIVA DEL GARDA (TRENTO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE NELLE ACQUE ANTISTANTI L'ABITATO NON COMPRESE IN ZONE PORTUALI.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera dell'intero territorio del comune di Garda entro *m* 200 *dalla riva* la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non deve superare il limite di 10 km/h.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si rende opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 i natanti della polizia, della guardia di finanza, dell'ispettorato di porto, quelli adibiti a servizio pubblico di linea e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.
Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendano svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità di zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua con notevole frequenza di bagnanti o destinati ad abituale ormeggio di natanti.
Nei casi consentiti sopra detti l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuori bordo o utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Roma, addì 15 novembre 1979

Visto, *il Ministro dei trasporti*
PRETI

Visto, *il Ministro dell'interno*
ROGNONI

(10448)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, in Bologna, sede amministrativa di Bologna e ufficio vendite di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, con sede in Bologna e stabilimento a Trento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto presso la sede amministrativa di Bologna e presso lo ufficio vendite di Milano;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, di Bologna, sede amministrativa di Bologna e ufficio vendite di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 luglio 1978 al 14 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10956)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emmegiti, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Emmegiti, con sede e stabilimento in Torino;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 29 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emmegiti, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 29 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10954)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C., in Acerra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli), è prolungata al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10948)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C., in Acerra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 gennaio 1979 e 17 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli), è prolungata al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10949)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, in Bologna, sede amministrativa di Bologna e ufficio vendite di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, sede amministrativa di Bologna e ufficio vendite di Milano;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 luglio 1978 al 14 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in liquidazione, sede amministrativa di Bologna e ufficio vendite di Milano, è prolungata al 14 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10957)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emmegiti, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Emmegiti, con sede e stabilimento in Torino;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1979 e 17 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 29 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emmegiti, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10955)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1979.

Proroga fino al 20 agosto 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona);

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 20 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona), è prolungata al 20 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10961)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C., in Acerra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 gennaio 1979, 17 novembre 1979 e 19 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10950)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1979.

Proroga fino al 18 novembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona);

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1979 e 20 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 20 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona), è prolungata al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10962)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto e 20 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 giugno 1978 al 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli), è prolungata al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10958)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 20 marzo 1979 e 23 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 giugno 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli), è prolungata al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10959)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 20 marzo 1979, 23 novembre 1979 e 24 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 giugno 1978 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10960)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 16 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, 9 maggio 1979 e 26 luglio 1979 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10946)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di due varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale del 4 marzo 1975, con il quale sono state iscritte, tra le altre, nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri le due varietà di mais da granella Embro X 2 ed Embro X 0, e ne è stata affidata la conservazione in purezza alla ditta Embro Seed Co. Incorporation - Saint Louis (Missouri);

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 gennaio 1972, con il quale è stata iscritta, tra le altre, nel registro nazionale dei prodotti sementieri la varietà di trifoglio bianco Tamar, e ne è stata affidata la conservazione in purezza alla ditta Zwaan & de Wiljes Zaadteel e Zaadhandel Jungfernstieg, 38 - Hambourg (Repubblica federale di Germania);

Considerato che i citati responsabili hanno dichiarato di non voler provvedere ulteriormente al mantenimento in purezza delle varietà suddette;

Viste le richieste di ditte interessate alla conservazione in purezza delle stesse varietà;

Sentito il parere della commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 12 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnate alle ditte designate nei decreti ministeriali 4 marzo 1975 e 12 gennaio 1972 è revocata ed attribuita ai conservatori a fianco di ciascuna di esse indicati:

Mais:

Embro X 2 - Embro X 0: Ramy Seed Company International Mankota 5 (Minnesota).

Trifoglio bianco:

Tamar: Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D. J. van der Have B. V. 4420 AA Kapelle (Olanda).

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(10829)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di undici varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i propri decreti 20 giugno 1977 e 21 giugno 1977, con i quali sono state iscritte nei relativi registri alcune varietà di specie di piante orticole, per le quali sono stati, altresì, indicati i responsabili della conservazione in purezza;

Considerato che alcuni responsabili del mantenimento in purezza di determinate varietà hanno dichiarato di non voler ulteriormente provvedere al mantenimento medesimo;

Viste le richieste di ditte interessate alla conservazione in purezza delle stesse varietà;

Sentito il parere della commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 12 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnate alle ditte designate nei decreti 20 giugno 1977 e 21 giugno 1977, è revocata ed attribuita ai conservatori a fianco di ciascuna di esse indicati:

Cavolfiore:

Camberra: Peto italiana S.r.l. - Strada Traversante - 43034 Ravadese (Parma).

Cavolo cappuccio bianco:

Konika ibrido F. 1: L. Clause S.A. Bretigny-sur-Orge (Francia).

Cetriolino:

Liberty: L. Clause S.A. Bretigny-sur-Orge (Francia).

Ravanello:

Jolly: L. Clause S.A. Bretigny-sur-Orge (Francia).

Fagiolo nano:

Green star: L. Clause S.A. Bretigny-sur-Orge (Francia).

Spinacio:

Emerald: L. Clause S.A. Bretigny-sur-Orge (Francia).

Cipolla:

Tropical: L. Clause S.A. Bretigny-sur-Orge (Francia).

Pomodoro:

Gab, La Parmense, Pavebo lungo precoce, Romanova: Raci sementi S.p.a., viale Martiri della Libertà, 8 - 46036 - Fidenza (Parma).

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(10830)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 2 dicembre 1978, 4 dicembre 1978, 27 aprile 1979 e 30 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 marzo 1978 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11085)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento (Pordenone) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento (Pordenone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal 1° gennaio 1979 al 31 marzo 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10951)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, numero 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Lamezia Terme la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti Sir sospesi dal 27 gennaio 1978 o entro quattro mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio 1979, 9 giugno 1979, 11 giugno 1979, 12 giugno 1979, 13 giugno 1979, 12 ottobre 1979 e 13 ottobre 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 17 maggio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11112)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento (Pordenone) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento (Pordenone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento (Pordenone), è prolungata dal 1° aprile 1979 al 30 giugno 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10952)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento (Pordenone) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 3 dicembre 1979 e 4 dicembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento (Pordenone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento (Pordenone), è prolungata dal 1° luglio 1979 al 30 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10953)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interlegno, in S. Agata Bolognese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Interlegno, con sede in S. Agata Bolognese (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla **S.p.a. Interlegno**, con sede in S. Agata Bolognese (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1978 al 4 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11002)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Norme tecniche di adeguamento dei veicoli per trasporto di merci a seguito delle leggi 5 maggio 1976, n. 313 e 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonchè le loro successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 313;

Visti i propri decreti in data 10 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976; in data 24 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976: in data 29 aprile 1977, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 maggio 1977;

Ritenuto che nella facoltà attribuita dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, al Ministro dei trasporti di stabilire norme di adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella legge stessa ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, deve intendersi compresa anche quella di adattare la normativa tecnica preesistente al fine di porre in grado l'industria costruttrice di predisporre per tempo le misure organizzative tecniche necessarie nonchè di consentire all'utenza di programmare nel tempo gli impegni finanziari per il rinnovo del proprio parco;

Ritenuto altresì che, nel quadro del risparmio energetico, per il quale il Governo ha assunto formali impegni, si rende necessario completare le norme e disposizioni contenute nei propri decreti sopra richiamati;

Considerato che è già all'esame del Parlamento la proposta di legge n. 299, concernente modifiche alla legge 5 maggio 1976, n. 313;

Considerato ancora che la Direzione generale M.C.T.C., sentite tutte le associazioni di categoria, ha emanato già in data 7 settembre 1978, con circolare n. 36, una prima serie di istruzioni agli uffici operativi per l'adeguamento dei documenti di circolazione degli autoveicoli industriali alle norme contenute nella legge 5 maggio 1976, n. 313 e nei decreti ministeriali emanati in applicazione dell'art. 9 della stessa legge;

Ritenuto quindi che si rende opportuno integrare e confermare le predette istruzioni;

Decreta:

Art. 1.

I trasporti eccezionali, soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 10 del testo unico n. 393, e successive modificazioni, sono raggruppati in categorie come segue:

I) Il trasporto di cose indivisibili che per le dimensioni determini una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'art. 32. A tale fine costituisce trasporto eccezionale anche una sola cosa indivisibile che ecceda per dimensione i limiti dell'art. 32; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensione i limiti dell'art. 32, a condizione che non vengano superati i limiti dell'art. 33.

II) Il trasporto di cose indivisibili o, se divisibili, per giustificati motivi, le quali determinino per il peso una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'art. 33.

III) La circolazione dei veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensioni e/o i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.

Art. 2.

I veicoli idonei ai trasporti di cui alla categoria I) sono quelli che le case progettano per i peculiari servizi di trasporto delle merci sulle grandi, medie e piccole distanze e, come tali, capaci quindi della massima produttività. Per tali veicoli, fra le cui caratteristiche tecniche è compresa anche quella della minima tara, non possono essere riconosciuti pesi eccedenti i limiti dell'art. 33.

I trasporti della categoria I) possono essere pertanto effettuati con i predetti veicoli subordinatamente all'autorizzazione prevista all'art. 10 del testo unico sulle norme della circolazione stradale.

Art. 3.

I veicoli idonei ai trasporti di cui alla categoria II) sono quelli che le case progettano per un determinato tipo di trasporto, destinato a speciali e ben definiti servizi. In particolare per il trasporto di:

II.1) cose indivisibili, quali, ad esempio, macchine operatrici, imbarcazioni, organi meccanici, materiali in blocco;

II.2) cose divisibili per le quali ricorrono giustificati motivi di ordine tecnico. Questi si intendono rispettati dai veicoli classificati mezzi d'opera, impiegati per il trasporto di inerti o di conglomerati destinati ad opere civili nonchè di minerali. I veicoli devono essere idonei in particolare allo specifico impiego nei cantieri e, quindi, utilizzabili in servizio misto su strada o fuori strada.

Alla stessa categoria appartengono i veicoli dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e destinati ad operare nell'ambito urbano o comunque a breve raggio.

Per tali veicoli, destinati ad operare esclusivamente su strada, la Direzione generale M.C.T.C. è autorizzata a derogare dalle norme dell'allegato tecnico che qualificano il veicolo anche per il servizio fuori strada.

Art. 4.

I veicoli ammessi ai trasporti di cui alla categoria II.1) sono esclusivamente veicoli isolati non idonei al traino ovvero rimorchi e semirimorchi eccezionali per peso.

Le caratteristiche tecniche di tali veicoli sono le medesime stabilite per i veicoli appartenenti alla categoria III).

Art. 5.

I veicoli ammessi ai trasporti di cui alla categoria II.2) sono veicoli a motore isolati oppure autoarticolati; essi sono classificati mezzi d'opera. Tali veicoli potranno essere ammessi al traino di rimorchi o semirimorchi eccezionali per peso di cui al precedente art. 4, appositamente costruiti per il trasporto esclusivo di macchine operatrici.

Le caratteristiche tecniche cui i detti veicoli dovranno rispondere sono contenute nell'allegato tecnico al presente decreto.

Ai veicoli potranno essere riconosciuti pesi potenziali nel rispetto di tutte le norme tecniche vigenti ed a seguito di tutte le prove prescritte per gli autoveicoli industriali, compreso il rapporto di traino 1,4. La trascrizione sulle carte di circolazione di tali pesi potenziali resta comunque vincolata all'attrezzaggio con carrozzerie specifiche per i trasporti della categoria II.2).

L'ammissibilità al traino per i predetti veicoli, comunque a carattere occasionale, dei rimorchi e semirimorchi appositamente costruiti per il trasporto esclusivo di macchine operatrici verrà determinata e utilizzata secondo le istruzioni che al riguardo la Direzione generale M.C.T.C. è autorizzata ad emanare.

Il trasporto di cose per conto proprio o per conto di terzi con i veicoli ai quali è stato riconosciuto il peso potenziale resta in ogni caso subordinato al possesso di apposita licenza o autorizzazione speciale che ne consenta l'utilizzazione.

Art. 6.

I veicoli eccezionali della categoria III) sono quelli per i quali si verificano una o più eccedenze rispetto ai limiti di cui all'art. 32 e/o, a vuoto e/o a carico, all'art. 33 del testo unico sulle norme di circolazione. Tali veicoli possono anche non essere inscrittibili nella fascia regolamentare; essi devono rispondere alle norme dell'allegato tecnico.

Ai veicoli eccezionali, ivi compresi i semirimorchi destinati a formare gli autoarticolati mezzi d'opera della categoria II.2), in quanto ammessi a circolare su strada ai sensi dell'art. 10 del testo unico sulle norme di circolazione e subordinatamente all'osservanza di determinate prescrizioni di esercizio, può essere rilasciato solo il documento tecnico di cui al comma quinto dell'articolo 58 del medesimo testo unico.

Il veicolo eccezionale che a vuoto rientra nei limiti stabiliti negli articoli 32 e 33 del testo unico come modificati dalla legge n. 313, ivi compresa l'iscrizione in fascia, può circolare scarico senza l'autorizzazione di cui all'art. 10 del testo unico sulle norme di circolazione.

Il veicolo a motore eccezionale e gli autoarticolati della categoria II.2), i quali a vuoto rientrano nei limiti di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico sulle norme di circolazione, come modificati dalla legge n. 313, ivi compresa l'iscrizione in fascia, potranno essere ammessi a circolare anche a carico entro i limiti di peso dell'art. 33 del citato testo unico senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 10 dello stesso testo unico a condizione che, anche ai pesi eccezionali riconosciuti, soddisfino a tutte le prescrizioni di cui sono oggetto i veicoli industriali della categoria I), che sia stata assolta la corrispondente tassa di circolazione e il veicolo risulti in possesso dell'apposita licenza o autorizzazione al trasporto di cose.

Alle stesse condizioni potrà essere ammessa la circolazione dei rimorchi e semirimorchi di cui alla categoria II.1), destinati ad essere abbinati ai veicoli a motore di cui alla categoria II.2) per il trasporto esclusivo di macchine operatrici.

Art. 7.

Le norme del presente decreto hanno immediata applicazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 8.

Art. 8.

I termini di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 10 giugno 1976 e quelli di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 26 novembre 1976 sono prorogati al 31 dicembre 1979.

A partire dal 1° gennaio 1980, l'eccedenza dei pesi complessivi e rimorchiabili indicati nelle carte di circolazione quali pesi potenziali nei confronti dei rispettivi limiti della legge n. 313, eccezion fatta per la potenza specifica, non sarà più riconosciuta per i veicoli in circolazione appartenenti alla categoria I).

A partire dalla stessa data, non potranno essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alla legge 5 maggio 1976, n. 313, ed alle norme del presente decreto, anche se facenti parte degli elenchi già depositati presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Fanno eccezione le deroghe già concesse dalla Direzione generale M.C.T.C. ai sensi della circolare n. 36/1978 per i soli veicoli a motori isolati classificabili mezzi d'opera, le quali dovranno intendersi decadute a tutti gli effetti il 31 dicembre 1980.

Gli autoveicoli isolati, con pesi potenziali comunque riconosciuti superiori a quelli previsti dall'allegato al presente decreto, già classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 novembre 1976 e quelli entrati in circolazione successivamente, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 10 giugno 1976, inquadrati quali mezzi d'opera in quanto dotati delle attrezzature di cui al richiamato art. 2 del decreto ministeriale 26 novembre 1976, entro il 1° gennaio 1981 saranno ricondotti nei limiti di peso previsti nell'allegato tecnico del presente decreto, senza ulteriori accertamenti circa le caratteristiche tecniche.

Il riconoscimento della classificazione quali mezzi d'opera agli autoarticolati in circolazione alla data del 31 dicembre 1979 è subordinato solo alle seguenti condizioni:

attrezzaggio con carrozzeria specifica per i trasporti di cui alla categoria II.2);

tara per la combinazione non inferiore ai valori fissati nell'allegato tecnico al presente decreto, entro la tolleranza del 5 %.

L'attribuzione della qualifica ed il riconoscimento quale peso complessivo agli autoarticolati di cui al comma precedente, indipendentemente dal vincolo della potenza specifica, del minor valore tra il precedente peso potenziale già ottenuto senza vincoli di esercizio, indicato sulle carte di circolazione, ed i limiti fissati nell'allegato tecnico al presente decreto, dovrà essere attuato entro il 31 dicembre 1980.

I veicoli a motore isolati, classificati mezzi d'opera, i quali sono stati immessi in circolazione in virtù delle deroghe di cui al precedente comma terzo, con pesi complessivi superiori a quelli previsti dall'allegato tecnico al presente decreto, saranno ricondotti ai pesi complessivi previsti dal richiamato allegato tecnico entro tre anni dalla data di immatricolazione.

Gli autoarticolati in circolazione alla data del 31 dicembre 1979 e destinati al trasporto esclusivo di containers unificati ISO, seguiteranno a circolare ai pesi potenziali già riconosciuti sino al 31 dicembre 1980; entro tale data, essi dovranno essere adeguati ai pesi della legge 5 maggio 1976, n. 313, secondo le modalità che la Direzione generale M.C.T.C. è autorizzata ad emanare.

I veicoli a motore in circolazione alla data del 31 dicembre 1979 muniti di pesi rimorchiabili eccezionali, con o senza vincoli di esercizio, di proprietà di imprese esercenti notoriamente i trasporti della categoria II.1), potranno mantenere i predetti pesi, anche se non rispondenti alle caratteristiche dell'allegato tecnico al presente decreto, ed essere inquadrati tra i veicoli per i trasporti di cui alla categoria III), previa la sostituzione, su specifica domanda dell'impresa intestataria, della carta di circolazione di cui sono in possesso con quella prevista al quinto comma dell'art. 58 del testo unico sulle norme di circolazione.

Art. 9.

Qualsiasi disposizione o norma in contrasto con quelle del presente decreto deve intendersi abrogata.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: PRETI

ALLEGATO TECNICO

Veicoli della categoria II.2

II.2.1. Dimensioni: entro i limiti dell'art. 32.

II.2.2 Peso massimo per asse: 13 t; tale peso limite vale anche per assi contigui ad interasse maggiore di 1 m.

Peso massimo veicoli a motore isolati:

2 assi	20 t
3 o più assi	33 t

Peso massimo autoarticolati:

4 assi	44 t
5 assi	56 t
5 assi autobetoniere	54 t

II.2.3. Caratteristiche costruttive:

II.2.3.1. Peso aderente minimo:

66% del peso complessivo per il veicolo isolato;
42% del peso complessivo per l'autoarticolato.

II.2.3.2. Peso minimo asse direttore: 20% del peso massimo del veicolo motore.

II.2.3.3. Slivellamenti per assi tandem o tridem a veicolo carico, 10 cm con sovraccarico massimo del più o meno 25%.

II.2.3.4. Altezza minima da terra, misurata con le modalità di cui all'art. 221 del regolamento di esecuzione del testo unico sulle norme di circolazione, 250 mm.

II.2.3.5. La sospensione degli assi tandem o tridem deve essere tale che ogni asse risulti compensato anche per le azioni di frenatura, ivi comprese le coppie.

II.2.3.6. Bloccaggio differenziale (esclusi gli assi sterzanti) e, nel caso di più assi motori, bloccaggio della scatola di ripartizione.

II.2.3.7. Velocità massima calcolata per costruzione, 80 km/h.

II.2.3.8. Per trattore di semirimorchi, la posizione della ralla dovrà rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento, tutte le prescrizioni sia al carico massimo potenziale che a quello legale.

II.2.3.9. Il peso rimorchiabile che comporta un peso complessivo del treno non inferiore alle 44 t viene assegnato per potenze non inferiori a 352 CV e verificato a norma dell'art. 187 (freno di stazionamento) del regolamento di esecuzione del testo unico.

E' abrogato il secondo comma del punto III (i) della circolare n. 19/1976 per quanto attiene l'effettuazione dell'accertamento previsto dall'art. 258 del regolamento per la determinazione del peso rimorchiabile.

II.2.3.10. La tara dei mezzi d'opera deve avere i seguenti valori minimi:

veicolo a motore isolato 2 assi: 9 t;
veicolo a motore isolato a 3 o più assi: 12 t;
autoarticolato a 4 assi: 16 t;
autoarticolati a 5 assi: 17,6 t.

Veicoli della categoria III

III.1. *Veicoli a motore.*

Isolati: velocità massima calcolata, 70 km/h per costruzione.

In servizio di traino: velocità massima calcolata non superiore a 40 km/h in quanto concepiti e riconosciuti per un rapporto di traino di cui all'art. 257 del testo unico sulle norme di circolazione, pari o superiore a 3. In quest'ultimo caso e comunque per valori non superiori a 6, il peso aderente non deve essere inferiore al 75% del peso proprio.

Per il trasferimento del veicolo isolato oppure con rimorchio eccezionale vuoto, a condizione che l'insieme rispetti tutte le norme vigenti, ivi compresa l'inscrizione in fascia ed il rapporto di traino di 1,4, potrà essere ammessa l'esistenza di un ulteriore unico rapporto di trasmissione che consenta il raggiungimento di una velocità massima calcolata compresa tra 60 e 70 km/h.

III.2. *Veicoli rimorchiati.*

Velocità massima di base, ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto conto dell'art. 312 del regolamento per quanto attiene la pressione di gonfiaggio dei pneumatici:

80 km/h, se di peso complessivo non superiore a 40 t;
40 km/h, se di peso complessivo superiore a 40 t e sino a 80 t e, in ogni caso, per limiti di sagoma eccedenti quelli dell'art. 32 del testo unico sulle norme di circolazione;
25 km/h, se di peso complessivo superiore a 80 t.

III.3. *Prove.*

III.3.1. I valori dei pesi eccezionali dichiarati dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze:

16% per il veicolo isolato;
8% per un valore del rapporto di cui all'art. 257 fino a 3;
4,5% per un valore del rapporto di cui all'art. 257 maggiore di 3.

Ulteriori prove di prestazione per la determinazione del peso rimorchiabile saranno definite dalla Direzione generale M.C.T.C. per i veicoli eccezionali con propulsori di potenza inferiore a 352 CV.

III.3.2. La verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità delle disposizioni C.E.E. di cui agli allegati I e II (aggiornamento 1975 ad eccezione dei punti 1.1.4.2. dell'allegato II e relativa appendice), III, IV, V e VI delle direttive C.E.E. n. 71/320 e n. 75/524 secondo le interpretazioni date con la circolare n. 24/1976. Il tempo *t* corrispondente a $X = 75\%$ di cui al punto 2.6 dell'allegato 3° non deve essere inferiore a 0,5 secondi.

Potranno essere omesse le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato 2° se il veicolo trattore è capace di tenere il treno al peso massimo che può formare sulla pendenza del 4,5% ad una velocità stabilizzata di 25 più o meno 5 km/h senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento, ovvero se il veicolo rimorchiato è attrezzato con dispositivo rallentatore capace di mantenere il veicolo al suo peso massimo ed il relativo trattore sulla pendenza del 4,5% alla velocità stabilizzata di 25 più o meno 5 km/h; tale prova dovrà essere verificata sulla lunghezza di 6 km.

La Direzione generale M.C.T.C. è autorizzata a dettare norme o prescrizioni equivalenti per la prova di cui sopra.

(10984)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	814,95	814,95	815 —	814,95	815 —	814,95	815,05	814,95	814,95	814,95
Dollaro canadese	700,35	700,35	700,50	700,35	700,45	700,35	700,50	700,35	700,35	700,35
Marco germanico	467,91	467,91	468,17	467,91	467,60	467,91	467,95	467,91	467,91	467,90
Fiorino olandese	423,60	423,60	423,50	423,60	423,25	423,60	423,68	423,60	423,60	423,60
Franco belga	28,692	28,692	28,72	28,692	28,70	28,69	28,71	28,692	28,692	28,70
Franco francese	199 —	199 —	199,15	199 —	198,90	199 —	198,97	199 —	199 —	199 —
Lira sterlina	1780,30	1780,30	1782,50	1780,30	1780,35	1780,30	1780,80	1780,30	1780,30	1780,30
Lira irlandese	1727 —	1727 —	1724 —	1727 —	1723 —	—	1724 —	1727 —	1727 —	—
Corona danese	151,01	151,01	150,80	151,01	150,80	151,01	151,07	151,01	151,01	151 —
Corona norvegese	163,63	163,63	163,30	163,63	163,50	163,63	163,68	163,63	163,63	163,65
Corona svedese	194,53	194,53	194,40	194,53	194,35	194,53	194,45	194,53	194,53	194,55
Franco svizzero	509,70	509,70	506,75	509,70	507,65	509,60	510 —	509,70	509,70	509,70
Scellino austriaco	65,093	65,093	65,0450	65,093	65 —	65,09	65,77	65,093	65,093	65,10
Escudo portoghese	16,50	16,50	16,35	16,50	16,30	16,50	16,40	16,50	16,50	16,50
Peseta spagnola	12,211	12,211	12,23	12,211	12,20	12,21	12,23	12,211	12,211	12,20
Yen giapponese	3,505	3,505	3,52	3,505	3,515	3,50	3,514	3,505	3,505	3,50

Media dei titoli dell'11 dicembre 1979

Titolo	
Rendita 5 % 1935	71,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,650
» 5,50 % » » 1968-83	84,600
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	78,100
» 6 % » » 1972-87	77,550
» 9 % » » 1975-90	81,900
» 9 % » » 1976-91	83,350
» 10 % » » 1977-92	90,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1978/80	99,500
» » » » 1- 6-1978/80	99,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,250
» » » » 1-10-1978/80	99,025
» » » » 1- 3-1979/81	98,975
» » » » 2- 5-1979/82	98,200
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,475
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,675
» » » 10 % 1- 1-1981	96,525
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,050
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,400
» » » 12 % 1- 4-1982	97,100
» » » 12 % 1-10-1983	97,725
» » » 12 % 1- 1-1984	95,800
» » » 12 % 1- 4-1984	95,750
» » » 12 % 1-10-1987	95,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1979

Valuta	
Dollaro USA	815 —
Dollaro canadese	700,425
Marco germanico	467,93
Fiorino olandese	423,64
Franco belga	28,701
Franco francese	198,985
Lira sterlina	1780,55
Lira irlandese	1725,50
Corona danese	151,04
Corona norvegese	163,655
Corona svedese	194,49
Franco svizzero	509,85
Scellino austriaco	65,131
Escudo portoghese	16,45
Peseta spagnola	12,22
Yen giapponese	3,509

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 12 dicembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	810,05	810,05	809,75	810,05	810 —	814,90	809,95	810,05	810,05	810,05
Dollaro canadese	697,90	697,90	698 —	697,90	697,60	740 —	697,70	697,90	697,90	697,90
Marco germanico	468,56	468,56	468,90	468,56	468,50	467,90	468,30	468,56	468,56	468,55
Fiorino olandese	423,85	423,85	423,80	423,85	423,50	423,50	423,69	423,85	423,85	423,85
Franco belga	28,751	28,751	28,73	28,751	28,76	28,60	28,755	28,751	28,751	28,75
Franco francese	199,59	199,59	199,80	199,59	199,60	199 —	199,65	199,59	199,59	199,60
Lira sterlina	1784,40	1784,40	1785,50	1784,40	1783,50	1780,20	1785,20	1784,40	1784,40	1784,40
Lira irlandese	1728 —	1728 —	1728 —	1728 —	1725,30	—	1723 —	1728 —	1728 —	—
Corona danese	150,83	150,83	150,60	150,83	150,60	151 —	150,84	150,83	150,83	150,85
Corona norvegese	163,52	163,52	163,30	163,52	163,30	163,60	163,39	163,52	163,52	163,55
Corona svedese	194,30	194,30	194,20	194,30	194,05	194,50	194,25	194,30	194,30	194,30
Franco svizzero	509,13	509,13	509 —	509,13	509,05	509,50	509,17	509,13	509,13	509,15
Scellino austriaco	65,025	65,025	65,10	65,025	65,10	65,10	65,08	65,025	65,025	65 —
Escudo portoghese	16,50	16,50	16,30	16,50	16,25	16,55	16,30	16,50	16,50	16,50
Peseta spagnola	12,182	12,182	12,1950	12,182	12,17	12,20	12,185	12,182	12,182	12,18
Yen giapponese	3,432	3,432	3,43	3,432	3,432	3,50	3,427	3,432	3,432	3,43

Media dei titoli del 12 dicembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	71,075
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,650
» 5,50 % » » 1968-83	84,600
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	81,100
» 6 % » » 1971-86	78,100
» 6 % » » 1972-87	77,550
» 9 % » » 1975-90	81,900
» 9 % » » 1976-91	83,350
» 10 % » » 1977-92	90,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	99,900
» » » » 1- 3-1978/80	99,100
» » » » 1- 6-1978/80	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99 —
» » » » 1-10-1978/80	98,800
» » » » 1- 3-1979/81	98,700
» » » » 2- 5-1979/82	97,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,500
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,125
» » » 10 % 1- 1-1981	96,525
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,050
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,275
» » » 12 % 1- 4-1982	96,900
» » » 12 % 1-10-1983	95,575
» » » 12 % 1- 1-1984	95,550
» » » 12 % 1- 4-1984	95,650
» » » 12 % 1-10-1987	95,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	810 —
Dollaro canadese	697,80
Marco germanico	468,43
Fiorino olandese	423,77
Franco belga	28,753
Franco francese	199,62
Lira sterlina	1784,80
Lira irlandese	1725,50
Corona danese	150,835
Corona norvegese	163,46
Corona svedese	194,275
Franco svizzero	509,15
Scellino austriaco	65,52
Escudo portoghese	16,40
Peseta spagnola	12,183
Yen giapponese	3,429

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 6 ottobre 1979, n. 1547, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitto di roggia abbandonato in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18, mappale 268, della superficie di mq 12 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 novembre 1978 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(10755)

Con decreto 5 ottobre 1979, n. 1472, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto della roggia Bernarda in località S. Lazzaro del comune di Bassano del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, mappali 472 e 473, della superficie complessiva di mq 1240 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 aprile 1977 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(10757)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 6 ottobre 1979, n. 1475, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato della roggia Cerato in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 19, mappali 205 (mq 7); 206 (mq 14); 207 (mq 13) e 208 (mq 19) della superficie complessiva di mq 53 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 novembre 1978 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(10758)

Con decreto 6 ottobre 1979, n. 1477, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato della roggia Cerato in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 19, mappali 203 ex 38½ (mq 30) e 204 ex 196½ (mq 100) della superficie complessiva di mq 130 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 novembre 1978 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(10832)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, concernente l'accordo collettivo nazionale per i biologi ambulatoriali e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 26 novembre 1979 sono apportate le seguenti rettifiche:

1) all'art. 8, ultimo comma, dove è scritto: « nel ruolo del biologo *e* dei biologi », leggasi: « nel ruolo del biologo *o* dei biologi »;

2) all'art. 9, secondo comma, dove è scritto: « mediante procedure di piena *attività* », leggasi: « mediante procedure di piena *obiettività* »;

3) alla dichiarazione a verbale n. 2, dove è scritto: « e *specificatamente* per quelle »; leggasi: « e *specificamente* per quelle ».

(11123)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli, a diciannove posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1978, un concorso, per titoli, a diciannove posti nella qualifica di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato;

Tenuti presenti gli accantonamenti dei posti di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a diciannove posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. *Sono equiparati ai cittadini* gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Licenza di istruzione elementare superiore (quinta classe).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire alla stessa Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accentante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) gli aspiranti devono dichiarare, oltre il cognome e il nome:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Nella domanda inoltre dovranno esere elencati i titoli di cui al successivo art. 6.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso tutti quei documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti leggi fiscali, che possano costituire titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (quinta classe), che dovrà contenere anche i voti riportati nelle singole materie. Non saranno valutati titoli superiori al predetto;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni.

Gli aspiranti dipendenti di ruolo delle amministrazioni civili o militari dello Stato dovranno presentare copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

Gli aspiranti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I candidati che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali, dovranno presentare un certificato dei servizi resi contenente gli elementi di cui al precedente comma.

I suddetti certificati dovranno essere di data non anteriore di oltre tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando;

c) attestati rilasciati dalle aziende private comprovanti l'attività svolta presso le stesse, con la precisazione delle mansioni effettivamente svolte e del periodo di lavoro prestato, indicando la data d'inizio e quella dell'eventuale cessazione;

d) certificati comprovanti l'idoneità riportata nei pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questo Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nella prima adunanza stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli.

L'esame e la valutazione dei titoli stessi saranno effettuati dalla commissione giudicatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Il punteggio complessivo non potrà superare cento punti e l'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

Art. 8.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ne riceveranno richiesta, i documenti in bollo comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nella valutazione dei titoli presentati. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti di cui all'art. 1 del presente bando.

Art. 10.

Per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in bollo:

a) titolo di studio originale o copia autenticata dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni: in caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo di studio il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido medesimo non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo cui aspira.

Il certificato medico deve contenere inoltre, anche per i non invalidi, la precisazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati commessi in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole.

Ai vincitori del concorso, assunti in servizio, durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1979
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 327

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(in bollo da L. 2.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente dal (2) . . . . in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a diciannove posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Fa presente (3) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto, infine, allega alla presente domanda i seguenti titoli, di cui all'art. 6 del bando di concorso: . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente: . . . . .

Eventuale numero telefonico . . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(10838)

OSPEDALE « S. CARLO BORROMEO » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;
due posti di assistente cardiologo;
sette posti di assistente chirurgo;
sette posti di assistente medico;
sette posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di nefrologia e dialisi;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(4231/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI VARALLO

Concorso ad un posto di primario della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vercelli).

(4235/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di ramologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vercelli).

(4236/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI PALOMBARA SABINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palombara Sabina (Roma).

(4237/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palombara Sabina (Roma).

(4238/S)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI BORGOMANERO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia per il dipartimento di emergenza ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia per il dipartimento di emergenza ed accettazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(4220/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Caserta.

(4221/S)

OSPEDALE «SS. ANNUNZIATA» DI VARZI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Varzi (Pavia).

(4222/S)

OSPEDALE «A. PASQUALUCCI» DI MONDAVIO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio (Pesaro).

(4228/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI MELFI

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(4223/S)

OSPEDALE «F. FALLACARA» DI TRIGGIANO

Concorso a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(4224/S)

OSPEDALE «S. SALVATORE» DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(4225/S)

OSPEDALE DI CARATE BRIANZA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carate Brianza (Milano).

(4226/S)

OSPEDALE « S. VINCENZO » DI TAORMINA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taormina (Messina).

(4229/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di chirurgia vascolare aggregato alla seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della sezione di assistenza neonatale aggregata alla divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(4230/S)

OSPEDALE « A. ZAPPATONI » DI CASSANO D'ADDA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cassano d'Adda (Milano).

(4227/S)

OSPEDALE « M. VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente della sezione di endocrinologia;

un posto di assistente della divisione di lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ripartizione personale dell'ente in Torino.

(4232/S)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « REGINA MARIA ADELAIDE » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente servizio anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(4233/S)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(4234/S)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793430)